

*Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia
Enzo Monachesi*



O.D.G. „TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI CONTRATTI ALL’ESTERO”

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale di Senigallia, con delibera n. 20 del 13/03/2013, ha deliberato l'istituzione del Registro delle unioni civili;
- le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani ovvero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera - e quindi spieghino effetti civili nell'ordinamento interno dello Stato straniero (Cass. civ. n. 10351/1998);
- il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti nel nostro ordinamento tutte le volte in cui occorra far applicazione di norme di fonte Europea, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 della Carta di Nizza, ovvero: il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti quando uno dei due coniugi non è un cittadino comunitario, poiché consente l'ottenimento del ricongiungimento familiare, facendo applicazione in Italia di norme di origine europea; nell'applicazione del diritto europeo, quando il presupposto della norma è la sussistenza dello stato coniugale. Dunque poiché lo stato coniugale è provabile solo servendosi dell'atto di matrimonio iscritto (o trascritto) nel registro dei matrimoni dall'Ufficiale dello stato civile, la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero conferisce la possibilità di provare l'esistenza dello status coniugale e godere di tutti i benefici e le tutele derivanti dall'applicazione in Italia di norme europee.

CONSIDERATO CHE:

- la trascrizione del matrimonio contratto all'estero solo quando uno dei coniugi sia straniero comporterebbe a carico dei coniugi cittadini italiani, una discriminazione fondata non sull'orientamento sessuale, bensì sulla cittadinanza: ovvero si riserverebbe ai cittadini italiani un trattamento peggiore rispetto a cittadini di Paesi non comunitari;
- che, l'art. 28 della Legge 218/95 prevede che “ il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione, o dallo Stato di comune residenza in tale momento”; l'art. 65 della medesima legge dispone che “ hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonchè

all'esistenza dei rapporti di famiglia o ai diritti di personalità quando sono stati richiamati dalla autorità dello Stato in cui la legge è richiamata o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, purchè non siano contrari all'ordine pubblico”;

- secondo quanto precisato dalla Cassazione con sentenza 4184/12 “la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, non è contraria all'ordine pubblico

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ritiene necessario che il Parlamento risponda al più presto all'invito rivoltagli dalla Corte Costituzionale approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale.

INVITA

- Il Sindaco a valutare le migliori modalità al fine di poter trascrivere nell'archivio di cui all'art.10 DPR 396/2000, su richiesta degli interessati, previa valutazione della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso;

- il Sindaco a farsi promotore presso l'ANCI Marche dell'approvazione di un documento di sostegno al matrimonio egualitario e al riconoscimento di uguali diritti alle coppie dello stesso sesso;

- la Giunta a promuovere iniziative inclusive di tutte le famiglie, rispettose dei diritti e dei doveri per ciascuna di esse;

Gruppo Consigliare

La Città Futura

Carlo Girolametti

Massimiliano Giacchella

Enrico Pergolesi